

Ma il contribuente se il consulente non invia la dichiarazione dei redditi

CASSAZIONE

Avvalersi di professionisti non basta a escludere responsabilità penali

Nei confronti dell'operato dello stesso infatti è tenuto a vigilare

Antonio Iorio

L'incarico ad un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione non esonera il contribuente dalla responsabilità penale per il delitto di omessa presentazione.

L'esclusione della colpevolezza può ricorrere solo in caso di corretta vigilanza da parte del cliente e di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

A enunciare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16469/2020.

Il rappresentante legale di una società, condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva ed Ires, si difendeva evidenziando, in estrema sintesi, che la presentazione delle dichiarazioni era stata affidata allo studio di un commercialista (circonstanza confermata dalle testimonianze dei dipendenti dello studio). Eccepeva poi che non era stata provata la preordinazione dell'evasione per importi superiori alla soglia penale con la conseguente mancanza del dolo di evasione.

Il giudice di merito, secondo la difesa, aveva erroneamente ritenuto sufficiente per la dimostrazione del dolo specifico di evasione, l'omessa ricezione dell'atto di accertamento da parte dell'imputato ed il conseguente mancato versamento delle imposte una volta scaduti i termini per l'adesione e per l'impugnazione.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, precisando, innanzitutto, che nel delitto di omessa dichiarazione, per la prova del dolo specifico di evasione, il contribuente deve non soltanto aver omesso coscientemente e volontariamente la dichiarazione, ma essere anche consapevole della conseguente evasione superiore alla soglia di punibilità. L'incarico ad un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto in questione. Tuttavia la prova del dolo specifico non deriva dal semplice inadempimento, né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista. Sono necessari elementi fattuali, idonei a dimostrare che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per importi superiori alla soglia. Nella specie, però, non si era verificata una semplice colpa in vigilando, né esi-

OMESSA PRESENTAZIONE

Le responsabilità

Ricadono sul contribuente che non può addebitarle al professionista incaricato. Quest'ultimo ne risponde solo qualora ponga in essere un comportamento fraudolento finalizzato a nascondere, con il mancato invio della dichiarazione un proprio inadempimento. Nei confronti del professionista, il contribuente è tenuto a svolgere attività di vigilanza. Ma la prova del suo dolo specifico non deriva solo dalla colpa in vigilando. Sono necessari elementi fattuali, in grado di dimostrare che era cosciente dell'evasione dell'imposta dovuta

stevano elementi idonei per ritenere che l'imputato si fosse incolpevolmente affidato al professionista. Infatti, dopo la notifica dell'avviso di accertamento il contribuente non si era attivato facendo decadere i termini.

La prova dell'assenza di colpa gravava sul contribuente, che comunque risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, salvo non dimostri di aver vigilato sull'incaricato. Il contribuente così non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni. Egli deve vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, con la conseguenza che la sua responsabilità può essere esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Un'area edificabile anche potenziale genera plusvalenza

IMMOBILIARE

Si tiene conto di situazioni fattuali come collocazione o opere di urbanizzazione

Angelo Busani

La plusvalenza che il soggetto privato realizza con la cessione a titolo oneroso di un'area edificabile matura anche quando l'edificabilità è solo potenziale (cosiddetta edificabilità "di fatto") e cioè non risultante dalla pianificazione urbanistica comunale, ma derivante da circostanze fattuali, quali la sua collocazione o la presenza di opere di urbanizzazione.

Lo decide la Cassazione con l'ordinanza 9842 del 26 maggio 2020, la quale non fa notizia per la sua novità (in quanto analogo principio era stato affermato dalla Cassazione nella decisione 5166/2013) quanto per il fatto che viene reiterata un'idea formatasi in un'epoca in cui il concetto di "edificabilità" non era definito dalla legge e si prestava, dunque, a essere articolato in due "sottoinsiemi", vale a dire (usando le parole della Cassazione):

- l'edificabilità "di diritto", vale a dire quella come tale «qualificata in un piano urbanistico»;
- l'edificabilità "di fatto", vale a dire la condizione in cui si trova il «terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica».

Quest'ultima situazione, secondo la Cassazione, «si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abita-

to, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica».

Non occorre alcun particolare sforzo per convincersi che l'individuazione di una situazione di edificabilità "di fatto" può essere fonte di una enorme incertezza, con conseguente possibilità di incorrere in errori quando si tratta di applicare:

- la legislazione in tema di Iva, in quanto la cessione dell'area edificabile è Iva-imponibile mentre la cessione dell'area non edificabile è "fuori-campo" Iva;
- la legislazione in tema di plusvalenza Irpef, che si genera in caso di cessione di un'area edificabile ma non in caso di cessione di un'area non edificabile;
- la legislazione in tema di imposta di successione e donazione e di imposta di registro, che non ammette la valutazione catastale per la trasmissione e per la divisione di un'area edificabile.

Proprio per rimediare a questa situazione di incertezza (che culminò nella sentenza delle Sezioni unite 25506/2006), il legislatore "in persona" intervenne a sancire che un'area «è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune» (articolo 36, comma 2, Dl 223/06).

Da notare che detta norma è dalla legge stessa espressamente riferita, oltre che a Ici (e, ora, all'Imu), Iva e imposta di registro, pure alle imposte sui redditi.

ntplusfisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Accordi preventivi rivedibili a causa del Covid-19

TRANSFER PRICING

La richiesta di correzione ha un iter che va concluso entro 180 giorni

Massimo Bellini

La crisi economica dovuta al Covid-19 può avere impatto sugli accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria sui prezzi di trasferimento (Apa) e richiedere azioni correttive. Come previsto dall'articolo 31 ter comma 2 del Dpr 600/1973 l'accordo ha una durata di 5 anni durante il quale l'amministrazione e il contribuente si vin-

colano a rispettare la metodologia descritta nell'Apa. Nel caso frequente in cui i prezzi di trasferimento siano basati su analisi di benchmark, è prassi che l'intervallo di libera concorrenza sia identificato al momento della stipula dell'accordo e rimanga invariato per i 5 anni. Per le società che sono impattate dalla pandemia e che negli anni passati hanno stipulato un'Apa che copre anche il 2020, si pone quindi il problema di rivedere la metodologia concordata e/o rivedere le analisi di benchmark, che potrebbero non rispettare più le condizioni di mercato. La richiesta di revisione dei termini dell'accordo è disciplinata al punto 9 del provvedimento 2016/42295 del direttore delle Entrate. Con istanza motivata l'impre-

sa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell'accordo, la modifica del medesimo quando sopravvengono circostanze non prevedibili che possono incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte. L'istanza deve indicare le modifiche proposte e le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle modifiche stesse. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dall'istanza, termine da considerarsi comunque ordinario. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla modifica, l'Apa si intende privo di efficacia dal momento in cui sono verificati i mutamenti nelle condizioni di diritto e di fatto. Anche i singoli Apa prevedono spesso che le analisi in essi contenute si inten-

dono valide salvo «significativi e rilevanti mutamenti nelle circostanze economiche relativamente al mercato di riferimento» che possono riguardare sia i comparabili che il profilo funzionale della società. Per le imprese che stanno attualmente negoziando l'Apa, va valutato se aspettare per avere più visibilità sull'andamento del mercato e concludere la procedura negli esercizi successivi. Questa soluzione escluderebbe però dalla tutela dell'Apa il 2020, che proprio per la sua eccezionalità dovrebbe invece essere gestito in un aperto dialogo tra contribuente ed amministrazione. Peraltro, l'articolo 31 ter comma 3 del Dpr 600/1973 prevede la possibilità di far valere retroattivamente gli accordi se ricorrono per

gli anni precedenti le circostanze di fatto e di diritto a base dell'Apa. Tuttavia ciò potrebbe difficilmente applicarsi al 2020, vista l'eccezionalità di quest'anno. Si noti che un'eventuale modifica dell'accordo potrebbe essere richiesta anche dall'amministrazione. Il provvedimento 42295/2016 prevede infatti che, se l'Ufficio in sede di verifica del rispetto dell'accordo riscontrava una modifica delle condizioni di fatto o di diritto, si instaura il contraddittorio in analogia a quanto avviene per le istanze del contribuente.

Il processo è più articolato per chi ha Apa multi/bi-laterali in quanto dovrà essere considerata anche la normativa estera e l'approccio delle autorità locali.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale INNOVAZIONE DIGITALE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS - Realtà Eccellenti

Il futuro? Sarà smart

«Lo smart working? È la soluzione ideale per aumentare la produttività, attrarre nuovi talenti e migliorare la vita delle persone, ma rappresenta anche il modo di lavorare del futuro».

Giorgio Valtolina, Chief Business Officer - Strategy di Noovle, eccellenza italiana appen-

na entrata a far parte del Gruppo TIM per lo sviluppo dei servizi cloud, interviene sul tema dello smart working.

«I servizi cloud consentono di implementare, in tempi brevi e senza investimenti infrastrutturali, un modello organizzativo smart che bilancia

esigenze di scalabilità, sicurezza e ottimizzazione dei costi.

Le soluzioni di comunicazione e collaborazione permettono di accedere Everywhere, Everytime, Every Device, in modo semplice e intuitivo, ai sistemi aziendali e offrono la possibilità di lavorare e

collaborare in tempo reale con clienti e colleghi. Con il nostro ingresso in TIM siamo pronti per accelerare la digitalizzazione di aziende e pubbliche amministrazioni italiane attraverso soluzioni di Enterprise Application Modernization, 5G e Intelligenza Artificiale»

Novità nelle telecomunicazioni

L'affidabilità richiesta sulle reti di energia dedicate

Diversi settori di mercato si apprestano a richiedere alle telecomunicazioni, connessioni con caratteristiche complementari tra loro: banda elevata per la realtà virtuale, bassa latenza per automotive, elevata densità per connessioni IoT, tutte caratterizzate da elevata affidabilità. In particolare il 5G, candidato ad essere la piattaforma atta a supportare la maggior parte delle richieste, prevede una affidabilità five-nines pari al 99,999%. Il raggiungimento di questo obiettivo implica una costante presenza dell'energia agli apparati. Newen-Group ha sviluppato una lunga esperienza nei sistemi di alimentazione

e di backup basati su supercapacitor e/o batterie al litio. Tali tecnologie, nel caso specifico, devono conciliare l'operatività in condizioni climatiche severe, con tempi di vita superiori ai 10 anni. Il nostro knowhow ha permesso la realizzazione di backup basati sulle citate tecnologie, operanti ora su tutto il territorio nazionale a supporto dei servizi FTTC. Ora il focus è al 5G, dove l'utilizzo di elevate frequenze con bassa penetrazione, prevede l'introduzione di "small cell", la cui densità può raggiungere le 100 celle al Km 2. Gli enti di standardizzazione europei

Reti radio e reti ottico-power nel 5G

GFT, l'innovazione nel DNA

Affrontare il new normal e il futuro con WIDAPP

«È in corso una rivoluzione epocale, che impatterà su lavoro, consumi, vita sociale, ambiente e salute in maniera irreversibile. E per fare business sarà necessario passare attraverso i canali digitali, attuando quella evoluzione di cui avevamo già colto l'urgenza ancor prima del Covid19».

Fabrizio Callery e Giovanni Scarzella, Sales & Marketing Director e Direttore CU Industry di GFT Italia, stanno già scrivendo la pagina di quella rivoluzione, presentando, tra i vari prodotti, un'applicazione ne-

cessaria in fase di new normal e nel prossimo futuro.

«WIDAPP - precisa Callery - aiuta l'azienda a gestire gli spazi, ottimizzando in rapporto alla quantità di personale necessario per il business. Non solo quindi uffici, ma anche posti auto, mensa, sale riunioni, spazi condivisi. Gestisce gli accessi senza bloccare l'operatività aziendale, è stata pensata su cloud e viene venduta su sottoscrizione mensile affinché sia immediatamente fruibile per aziende di qualsiasi dimensione».

GFT Italia, che fa parte dell'omonimo

GFT

Gestione beni e smart working

Con Proveco per seguire il Patrimonio Immobiliare in mobilità

«Offriamo molto più di uno strumento di lavoro, mettiamo a disposizione la nostra esperienza trentennale per attivare soluzioni ad hoc».

Enrico Bendinelli, Amministratore di Proveco, realtà specializzata in sistemi informativi per il Property Management, sottolinea l'efficacia della sinergia tra esperienza e tecnologia per un modus operandi di successo.

«Il particolare periodo di forzato isolamento - puntualizza - ha fatto esplodere la necessità di applicazioni effi-

cienti e indipendenti dal luogo di lavoro e il nostro sistema informativo REM, basato sul binomio Internet-Cloud, è stato studiato per rispondere a queste esigenze».

Proveco ha infatti sviluppato e realizzato una piattaforma su web in grado di controllare da un'unica applicazione tutti gli aspetti e le attività coinvolte nella gestione dei beni immobiliari, ottenendo importanti vantaggi non solo operativi ma anche economici.

«I soggetti interessati, siano essi Aziende, Amministrazioni o Privati - conclude Bendinelli - possono gestire tutti i processi legati alla produttività degli immobili con rapidità, efficienza e anche in mobilità, avendo a disposizione uno strumento in grado di processare flussi di lavoro che spesso prevedono molti dati eterogenei. Con REM questi dati vengono centralizzati e resi immediatamente disponibili».

www.proveco.it

CDVI Italia presenta FTC1000

Il sistema rileva temperatura e assenza di mascherina

Solo con soluzioni di ultima generazione è possibile contenere la pandemia e CDVI, multinazionale presente in 26 Paesi del mondo, leader mondiale nei sistemi e nella produzione, progettazione e commercializzazione dei sistemi di controllo degli accessi, ha presentato FTC1000, il sistema di rilevamento temperatura e di riconoscimento facciale in grado di gestire automaticamente gli accessi in luoghi chiusi. Il sistema può essere instal-

lato in qualunque ambiente e segnala in tempo reale una temperatura elevata, un volto non riconosciuto o l'assenza di mascherina, contribuendo così a gestire il flusso di persone in luoghi ad alto passaggio come gli hotel, le stazioni ferroviarie e metropolitane, i supermercati, gli uffici, i negozi, i pubblici esercizi in generale, le aziende, le palestre e gli studi medici.

«La nostra esperienza ci ha permesso di essere da su-

gruppo tedesco, apporta innovazione tecnologica ai settori banking, Insurance, GDO, retail e Industry.

«La rivoluzione sarà principalmente culturale - conclude Scarzella - e impegnerà tutti a partire dal quotidiano. Noi eravamo già preparati a questo, la nostra App è nata proprio perché nel DNA abbiamo la vocazione di lavorare sul cambiamento con tecnologie in grado di impattare positivamente sulla vita di persone e aziende, aiutandole in questo percorso».

www.gft.com

Rilevamento - Temperatura - Riconoscimento - Facciale